Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 giugno 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1192.**

Istituzione presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministero dei trasporti, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

BALZAMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1983
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 143

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1981.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Direttore aggiunto di divisione	8ª qualifica funzionale	1
Segretario capo	7ª »	2
Segretario principale	6ª »	1
Archivista dattilografo	4ª »	1
Agente tecnico con sette anni di anzianità nella qualifica	3ª »	1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. 273.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 51, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo storico-politico, del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

partiti politici e gruppi di pressione;
storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente;
storia ed istituzioni dei Paesi latino-americani;
storia economica contemporanea.

Nel medesimo articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti:

storia ed istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia del diritto italiano;
storia medioevale;
storia politica e diplomatica dell'Asia orientale.

Art. 2.

Nell'art. 52, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-sociale del medesimo corso di laurea, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Art. 3.

Nell'art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-amministrativo del medesimo corso di laurea, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

analisi delle politiche pubbliche;
metodologia delle scienze politiche;
governo locale;
psicologia dell'organizzazione;
ordinamento giudiziario.

Nel medesimo elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

istituzioni di diritto privato;
diritto amministrativo I;
diritto amministrativo II;
economia industriale;
economia aziendale;
diritto tributario;
diritto delle Comunità europee.

Art. 4.

Nell'art. 54, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-economico del medesimo corso di laurea, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

economia applicata;
teoria e politica monetaria internazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1983, n. **274.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento:

conservazione della natura e delle sue risorse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 291

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 marzo 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 4.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 9676/66-AU-27 in data 16 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 1, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1983, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 16 dicembre 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 706701/66-AU-27 in data 8 marzo 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 16 dicembre 1982, ad accertare in nominali lire 4.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1983 emessi per lire 4.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre ed il 26 giugno di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° gennaio 1983 - rimborsabili il 1° gennaio 1985 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 1.200.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 4.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 600.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è pari a L. 600.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1983
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 380

(3187)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Redaelli Tecna, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 12 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 marzo 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 12 maggio 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 19 aprile 1983, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 maggio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del Tesoro
GORIA

(3411)

DECRETO 18 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 21 aprile 1983 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric Mediterranea è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 maggio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del Tesoro
GORIA

(3410)

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 giugno 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 25 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3412)

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Rotos Pompe, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Rotos Pompe, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Rotos Pompe è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3413)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 aprile 1983, n. **275**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Beretta », in Gardone Val Trompia.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Beretta », in Gardone Val Trompia (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1983
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 284

DECRETO 4 maggio 1983, n. **276**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Scuola di medicina Carnaghi Angioletta e Brusatori Santino », in Busto Arsizio.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Scuola di medicina Carnaghi Angioletta e Brusatori Santino », in Busto Arsizio.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1983
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1983 il dott. Antonio Esposito, membro del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) è stato sostituito, per il periodo residuo del triennio 1982-84, dal consigliere della Corte dei conti dott. Gino Viola.

(3469)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione del presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1983 il dott. Massimo Mancini, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è stato nominato presidente della commissione sopra indicata, in sostituzione del dott. Fausto De Franceschi.

(3328)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

(Deliberazione 28 aprile 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983;

Viste la nota n. 273720 del 15 aprile 1983, con la quale il Ministro della marina mercantile chiede il parere del CIPI, ai sensi del citato articolo e la relazione alla stessa allegata;

Ritenuto che nell'individuazione del criterio di classificazione dei cantieri navali in maggiori, medi e minori sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 1° gennaio 1981, debba assumere qualificante connotazione il livello di occupazione dei singoli cantieri, oppure, in alternativa, la dimensione degli impianti dei medesimi, purchè sussista, in quest'ultimo caso, il requisito di almeno 500 dipendenti diretti perchè un cantiere possa essere considerato maggiore;

Esprime parere

che ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 599, i cantieri navali siano classificati in maggiori, medi e minori secondo, rispettivamente, i seguenti requisiti:

a) con almeno 800 dipendenti diretti o, in alternativa, con uno scalo fisso o bacino lungo oltre 185 metri purchè, in tal caso, i dipendenti diretti siano almeno 500;

b) con almeno 300 dipendenti diretti o con almeno uno scalo fisso o un bacino uguale o superiore a 130 metri;

c) con altre dimensioni.

Roma, addì 28 aprile 1983

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
BODRATO

(3238)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa edilizia Padovanelle due », in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la società « Cooperativa edilizia Padovanelle due », in Padova, costituita per rogito avv. Giovanni De Julio il 9 luglio 1974, repertorio n. 279407, registro società n. 96231, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Fornasini.

(3235)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

532° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 9 ottobre 1981, la concessione di pirite anche cuprifera e solfuri misti denominata « Poggio Mandrioli » in comune di Monte Argentario (Grosseto) alla Società per azioni Solmine - Società lavorazione minerali e derivati.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1983, all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Firenze, con sede in Firenze, Lungarno Colombo n. 54, è accordata per la durata di anni trenta la concessione per vapori e gas comunque suscettivi di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica e per altri scopi energetici, denominata « Piancastagnaio » sita nei comuni di Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani e S. Casciano dei Bagni (Siena).

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 è accettata la rinuncia della Società per azioni Cementifera italiana, con sede in Broni (Pavia), alla concessione di marna da cemento denominata « Morzone Marchisola » in comune di Canevino (Pavia).

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la concessione di terre da sbianca denominata « Ceretta » in territorio del comune di Trissino (Vicenza), è trasferita ed intestata alla Società IBA - Industria bentoniti affini, con sede in Brendola (Vicenza).

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la concessione della miniera di terre da sbianca denominata « Femmenazzi » in territorio del comune di Valdagno (Vicenza), è trasferita ed intestata alla Società IBA - Industria bentoniti affini, con sede in Brendola (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 13 gennaio 1982 è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 1° gennaio 1981, la concessione di bentonite denominata « Zanconi » nei comuni di Posina e Laghi (Vicenza) alla Società per azioni E.L.B.A., con sede in Arsiero (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 14 gennaio 1982 è rinnovata per la durata di anni tredici fino all'8 dicembre 1995, la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C., denominata « Croce di Popi » nei comuni di Valdagno e Altissimo (Vicenza), del geom. Giannantonio Vaccaro, residente a Trissino (Vicenza), via dell'Industria n. 44.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 18 ottobre 1982 al sig. Zanetti Tarcisio, con sede in via Bassano, 21, Olmo di Creazzo (Vicenza), è accordata per la durata di anni quindici a decorrere dal 18 ottobre 1982, la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, terre da sbianca, bentonite, argilla per porcellana e terraglia forte, denominata « Montemezzo » in comune di Sovizzo (Vicenza).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma 17 dicembre 1982 è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dal 17 dicembre 1982, alla S.p.a. SA.SI.FO., con sede in Fossanova di Priverno (Latina), la concessione mineraria per feldspati, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C e minerali associati, denominata « Ripa o Mucchi » sita in località Fossanova del comune di Priverno.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze 23 marzo 1983 è rinnovata per la durata di anni quindici, a decorrere dal 7 dicembre 1982, la concessione mineraria per feldspati potassici e sodico-calcici, denominata « Botro ai Marmi » in territorio del comune di Campiglia Marittima (Livorno), della S.p.a. Miniera toscana Maffei, con sede in Campiglia Marittima, località Botro ai Marmi.

(3340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658 con decreto 10 novembre 1977, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

1) Aldo Dalcolmo, il 15 luglio 1975 in Pergine Valsugana (Trento). — « Soccorreva un bimbo semiannegato praticandogli a lungo la respirazione bocca a bocca, protraendo la sua preziosa e necessaria opera anche sopra l'autoambulanza fino all'arrivo in ospedale ».

2) Vigile urbano Vincenzo Ruggiero;

3) Vigile urbano Virgilio Monticelli,

il 15 ottobre 1975 in Napoli. — « Postosi con un collega all'inseguimento di una vettura con a bordo quattro malfattori che, perpetrata una rapina, si erano dati alla fuga, riusciva a raggiungere l'auto e a catturare uno dei delinquenti ».

4) Maresciallo maggiore dei carabinieri Antonio Argentieri, il 22 febbraio 1976 in Serravalle Scrivia (Alessandria). — « Nonostante un grave disturbo cardiaco, afferrava e tratteneva, con notevole sforzo fisico, una donna che si stava gettando da un ponte ».

5) Pier Luigi Freschi, il 5 aprile 1976 in Livorno. — « Soccorreva un bimbo che affetto da bronchite influenzale, per un improvviso rigurgito, stava per morire soffocato, praticandogli la respirazione bocca a bocca sino al sopraggiungere di un sanitario ».

6) Carabiniere Fortunato Salvatore, il 15 agosto 1976 in Porto Empedocle (Agrigento). — « Si slanciava da un natante nelle acque del mare, riuscendo a trarre in salvo un giovane già in preda ad asfissia per annegamento ».

7) Carlo Rossi;

8) Daniele Bernini;

9) Leonardo Menchi,

l'11 settembre 1976 in Rosignano Marittimo (Livorno). — « Nonostante le proibitive condizioni del mare, si avvicinava a nuoto, con altri volenterosi ad un giovane trovatosi in difficoltà che, incoraggiato dalla presenza dei soccorritori, riusciva a raggiungere la riva ».

(3193)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 3 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1508,450	1508,450	—	1508,450	—	1512 —	1508,550	1508,450	1508,450	—
Marco germanico	593,180	593,180	—	593,180	—	593,20	593,220	593,180	593,180	—
Franco francese	197,350	197,350	—	197,350	—	197,18	197,500	197,350	197,350	—
Fiorino olandese	528,390	528,390	—	528,390	—	528,45	528,510	528,390	528,390	—
Franco belga	29,706	29,706	—	29,706	—	29,727	29,724	29,706	29,706	—
Lira sterlina	2357,800	2357,800	—	2357,800	—	2402,05	2359,500	2357,800	2357,800	—
Lira irlandese	1875,500	1875,500	—	1875,500	—	1875,10	1877 —	1875,500	1875,500	—
Corona danese	165,750	165,750	—	165,750	—	165,72	165,760	165,750	165,750	—
E.C.U.	1350,210	1350,210	—	1350,210	—	1353,85	1350,210	1350,210	1350,210	—
Dollaro canadese	1226,100	1226,100	—	1226,100	—	1222,10	1226,200	1226,100	1226,100	—
Yen giapponese	6,321	6,321	—	6,321	—	6,32	6,322	6,321	6,321	—
Franco svizzero	716,980	716,980	—	716,980	—	718,10	717,050	716,980	716,980	—
Scellino austriaco	84,225	84,225	—	84,225	—	84,20	81,250	84,225	84,225	—
Corona norvegese	209,400	209,400	—	209,400	—	210,30	209,550	209,400	209,400	—
Corona svedese	198,600	198,600	—	198,600	—	199,35	198,700	198,600	198,600	—
FIM	273,610	273,610	—	273,610	—	274 —	273,700	273,610	273,610	—
Escudo portoghese	14,880	14,880	—	14,880	—	14,90	14,700	14,880	14,880	—
Peseta spagnola	10,674	10,674	—	10,674	—	10,70	10,675	10,674	10,674	—

Media dei titoli del 3 giugno 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	98,050
» 5,50 % » » 1969-84	93,875
» 6 % » » 1970-85	93,450
» 6 % » » 1971-86	85 —
» 6 % » » 1972-87	80,025
» 9 % » » 1975-90	75,750
» 9 % » » 1976-91	74,225
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,40
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,100
» » » » 1-11-1981/83	100,275
» » » » 1-12-1981/83	100,550
» » » » 1- 3-1981/84	99,825
» » » » 1- 4-1981/84	100 —
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84	99,800
» » » » 1- 5-1982/84	99,800
» » » » 1- 6-1982/84	99,850
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84	99,100
» » » » 1- 9-1982/84	99 —
» » » » 1-10-1982/84	98,900
» » » » 1-11-1982/84	99,100
» » » » 1- 1-1982/86	99,300
» » » » 1- 3-1982/86	99,700
» » » » 1- 5-1982/86	99,750
» » » » 1- 6-1982/86	99,750
» » » » 1- 7-1982/86	99,600
» » » » 1- 8-1982/86	99 —
» » » » 1- 9-1982/86	98,950
» » » » 1-10-1982/86	98,950
» » » » 1-11-1982/86	99,200
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	97,675
» » » 12 % 1- 1-1984	96,175
» » » 12 % 1- 4-1984	95,650
» » » 18 % 1- 4-1984	100,225
» » » 12 % 1-10-1984	92,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1508,500
Marco germanico	593,200
Franco francese	197,425
Fiorino olandese	528,450
Franco belga	29,715
Lira sterlina	2358,650
Lira irlandese	1876,250
Corona danese	165,755
E.C.U.	1350,210
Dollaro canadese	1226,150
Yen giapponese	6,321
Franco svizzero	717,015
Scellino austriaco	84,237
Corona norvegese	209,475
Corona svedese	198,650
FIM	273,655
Escudo portoghese	14,790
Peseta spagnola	10,674

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 luglio 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivo decreto del 2 febbraio 1983 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1)	Circosta Lorenzo	punti	97,227	su	132
2)	Boianelli Fernando	»	95,490	»	»
3)	Amorese Arturo	»	93,732	»	»
4)	Guido Pasquale	»	92,017	»	»
5)	La Rocca Pietro	»	90,750	»	»
6)	Di Gilio Vito	»	90,603	»	»
7)	Gotelli Giorgio	»	89,748	»	»
8)	Gallo Italo	»	88,454	»	»
9)	Patriarca Emilio	»	87,933	»	»
10)	Lauria Rocco	»	87,498	»	»
11)	Giacomelli Alvaro	»	87,430	»	»
12)	Pecora Vito	»	86,766	»	»
13)	Torella Michele	»	85,773	»	»
14)	Recchia Ezio	»	85,177	»	»
15)	Incandela Francesco	»	84,034	»	»
16)	Deyana Luca (legge 9 agosto 1954, n. 748, art. 4)	»	83,733	»	»
17)	Savino Giuseppe	»	83,733	»	»
18)	Buccheri Ugo	»	83,550	»	»
19)	Ciccone Saverio	»	82,563	»	»
20)	Gigliotto Giovanni	»	82,222	»	»
21)	Giordano Nicolò	»	82,056	»	»
22)	Fisicaro Antonino	»	81,809	»	»
23)	Marazzina Felice (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	81,750	»	»
24)	Villani Benedetto	»	81,750	»	»
25)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	81,104	»	»
26)	Silvestri Boris	»	80,952	»	»
27)	Ciraulo Giorgio	»	80,275	»	»
28)	De Felice Renato	»	80,260	»	»
29)	Pesente Elio	»	79,976	»	»
30)	Matteucci Gino	»	79,738	»	»
31)	Aprile Pietro Maria	»	79,527	»	»
32)	Pace Antonino	»	79,500	»	»
33)	Di Caprio Salvatore	»	79,366	»	»
34)	Pira Giacomo	»	79,120	»	»
35)	Lucchini Lino	»	79,080	»	»
36)	Domina Mariano	»	77,986	»	»
37)	Dall'Aglio Nico	»	77,750	»	»
38)	Brun Flavio	»	77,146	»	»
39)	Frisi Doro	»	76,566	»	»
40)	Zambelli Carlo Jacopo	»	76,551	»	»
41)	Coniglione Sebastiano	»	76,545	»	»
42)	Scorza Saverio	»	76,446	»	»
43)	Rampelli Vincenzo	punti	76,316	su	132
44)	Muriana Giuseppe	»	76,072	»	»
45)	Barbara Francesco	»	76,068	»	»
46)	Faillace Peppino	»	75,926	»	»
47)	Girardi Filippo	»	75,759	»	»
48)	Nardelli Antonio	»	75,459	»	»
49)	Caccavale Antonio	»	75,269	»	»
50)	Pagani Carlo	»	75,242	»	»
51)	Campagnari Gustavo	»	74,897	»	»
52)	Galatro Vittorio	»	74,768	»	»
53)	Priolo Vincenzo	»	74,700	»	»
54)	Zaffanella Aldo	»	74,538	»	»
55)	Caleffi Esterino	»	74,221	»	»
56)	Magoni Beniamino	»	74,089	»	»
57)	Luchetti Loreto	»	74,033	»	»
58)	Gambassi Enrico	»	73,893	»	»
59)	Carlomagno Michele	»	73,732	»	»
60)	Scherillo Antonio	»	73,527	»	»
61)	Licata Giovanni Antonio	»	73,466	»	»
62)	Marinelli Gaspero	»	73,250	»	»
63)	Castellaneta Nicola	»	73,234	»	»
64)	Pianeselli Lamberto	»	71,659	»	»
65)	Tennirelli Luigi	»	71,234	»	»
66)	Bini Palmiro Filippo	»	71,195	»	»
67)	Fontanas Umberto	»	71,016	»	»
68)	Mastrogiovanni Carmelo	»	70,856	»	»
69)	Alemanno Luciano	»	70,666	»	»
70)	Trinco Franco	»	70,322	»	»
71)	Fontanas Giovanni (legge 9 agosto 1954, n. 748, art. 4)	»	70,000	»	»
72)	Lenzetti Riccardo	»	70,000	»	»
73)	Barbieri Leonida	»	69,634	»	»
74)	Nigri Mario	»	69,459	»	»
75)	Manzo Raffaele	»	69,352	»	»
76)	Muzzi Vitantonio	»	69,118	»	»
77)	Rebecchi Renzo	»	68,886	»	»
78)	Di Turi Domenico	»	68,109	»	»
79)	Tangari Francesco	»	67,845	»	»
80)	Monaco Teodoro	»	67,809	»	»
81)	Amico Salvatore	»	67,574	»	»
82)	Costardi Felice	»	67,149	»	»
83)	Chittaro Mario	»	66,915	»	»
84)	Porretta Salvatore	»	66,462	»	»
85)	Zaffuto Paolo	»	66,287	»	»
86)	Scalia Giuseppe Fortunato	»	66,243	»	»
87)	Orefice Antonino	»	65,945	»	»
88)	Pipia Giuseppe	»	65,866	»	»
89)	La Candia Michele	»	65,800	»	»
90)	Giorgi Ruggero	»	64,545	»	»
91)	Mazzalini Mario	»	64,477	»	»
92)	Pedroli Alberto	»	63,000	»	»
93)	Mele Leonardo	»	62,216	»	»
94)	Spada Giuseppe	»	61,250	»	»
95)	Momea Luigi	»	59,960	»	»
96)	Bernardo Mario	»	58,832	»	»
97)	Maccapani Dino	»	56,750	»	»
98)	Lo Savio Giovanni	»	58,736	»	»
99)	Gambarotta Corrado	»	57,727	»	»
100)	De Cillia Luciano	»	48,260	»	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(3203)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 77, IN PAVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ospedaliero, anestesia e rianimazione, area funzionale di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero, anestesia e rianimazione, area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pavia.

(250/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia) presso la sede di Fermo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia) presso la sede di Fermo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Ente in Ancona.

(251/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **10**.

Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Premessa

Al fine di incentivare l'afflusso turistico in Calabria la regione Calabria può concedere contributi:

1) per il trasporto aereo;

2) per i viaggi collettivi turistici effettuati per ferrovia e su gomma;

3) per il trasferimento dagli scali aeroportuali e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa.

Art. 2.

Beneficiari dei contributi

Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali e straniere autorizzate allo esercizio della loro attività e che abbiano stipulato apposita convenzione ai sensi degli articoli 4, 7 e 10.

Titolo II

SUI TRASPORTI AEREI

Art. 3.

Contributi sui voli charters

La Regione riconosce sui programmi di voli charters effettuati verso la Calabria che prevedano soggiorni nella Regione non inferiore ai sei pernottamenti, un contributo sul costo del volo charter del dieci per cento. Tale contributo viene aumentato al venti per cento se il volo viene effettuato da vettore italiano.

La regione Calabria sul costo del volo riconosce ulteriori contributi pari a:

15% per voli charters effettuati nel periodo 1° gennaio-30 giugno e 1° settembre-31 dicembre.

Art. 4.

Convenzione sui voli charters

Gli impegni all'erogazione dei contributi sui voli charters saranno assunti dalla regione Calabria mediante apposite convenzioni stipulate tra la Regione stessa e le organizzazioni di viaggio, previa presentazione della domanda indirizzata all'assessorato al turismo della Regione con l'illustrazione del programma di viaggio, l'indicazione del numero previsto dei voli e del relativo costo presunto comprensivo dell'eventuale trasferimento dallo scalo aeroportuale alle destinazioni ricettive e viceversa.

Art. 5.

Erogazione contributi sui voli charters e documentazione consuntiva

I contributi incentivanti sui programmi di voli charters saranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme proposta dell'assessore al turismo, dopo la effettuazione dei viaggi ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione da parte delle organizzazioni di viaggio della seguente documentazione:

fattura (originale o copia autenticata dal notaio) firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice, recante il controvalore in lire italiane confermato da istituto bancario anche con dichiarazione separata;

dichiarazione della direzione dell'aeroporto terminale dei voli;

lista in triplice copia dei passeggeri trasportati in Calabria con l'indicazione dei relativi voli di arrivo e partenza;

dichiarazione degli alberghi da cui risultano: nominativi dei passeggeri e le date della loro permanenza.

Art. 6.

Contributi sui programmi IT

La regione Calabria riconosce ai programmi IT che prevedano soggiorni nella Regione non inferiori ai tre pernottamenti un contributo così determinato:

1) 20% sul costo del trasporto aereo, tenendo conto delle tariffe IATA, per i viaggi dall'estero nel periodo 1° gennaio-30 giugno e 1° settembre-31 dicembre;

2) 15% sul costo del trasporto aereo, per i viaggi da località del territorio nazionale nel periodo 1° gennaio-30 giugno e 1° settembre-31 dicembre;

3) 10% sul costo del trasporto aereo, tenendo conto delle tariffe IATA, per i viaggi dall'estero nel periodo 1° luglio-31 agosto.

Art. 7.
Convenzioni sui voli IT

Gli impegni all'erogazione dei contributi sui voli IT saranno assunti dalla Regione mediante apposite convenzioni stipulate tra la Regione stessa e le organizzazioni che abbiano programmato il viaggio, previa presentazione della domanda indirizzata all'assessorato al turismo della Regione con l'illustrazione del programma di viaggio, l'indicazione del numero previsto dei passeggeri e del relativo costo presunto, comprensivo dell'eventuale trasferimento dallo scalo aeroportuale alle destinazioni ricettive e viceversa.

Art. 8.
Erogazione contributi sui programmi IT e documentazione consuntiva

I contributi incentivanti sui programmi IT saranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme proposta dell'assessore al turismo, dopo l'effettuazione dei viaggi ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione da parte delle organizzazioni di viaggio della seguente documentazione:

dichiarazione della compagnia aerea che indichi il numero dei passeggeri trasportati con la formula IT per conto dell'organizzazione di viaggi richiedente il contributo, il numero di approvazione IT e copia del biglietto IT;

dichiarazione alberghiera contenente l'elenco nominativo dei turisti ed il periodo di soggiorno;

numero due copie del programma di vendita al pubblico dal quale si rilevi il prezzo praticato.

Titolo III

SUI TRASPORTI PER FERROVIA E SU GOMMA

Art. 9.
Contributi sui trasporti per ferrovia e su gomma

La regione Calabria riconosce sui programmi di viaggi relativi a trasporti per ferrovia e su gomma verso la Calabria di gruppi di persone (minimo 25 persone) e che prevedono soggiorni nella Regione non inferiori a sei pernottamenti, un contributo del dieci per cento sul costo del trasporto.

La regione Calabria sul costo del trasporto riconosce un ulteriore contributo pari al:

15 % per viaggi effettuati nei periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° settembre-31 dicembre.

Art. 10.
Convenzioni sui trasporti per ferrovia e su gomma

Gli impegni all'erogazione dei contributi sui trasporti saranno assunti dalla regione Calabria mediante apposite convenzioni stipulate tra la Regione stessa e le organizzazioni di viaggio, previa presentazione della domanda indirizzata all'assessorato regionale al turismo con l'illustrazione del programma di viaggio, l'indicazione del numero dei gruppi previsti e del relativo costo presunto comprensivo dell'eventuale trasferimento dalla stazione ferroviaria alla destinazione ricettiva e viceversa.

Art. 11.
Erogazione contributi sui trasporti per ferrovia e gomma

I contributi incentivanti sui programmi riguardanti viaggi a mezzo ferrovia e su gomma saranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme proposta dell'assessore regionale al turismo, dopo la effettuazione dei viaggi ed entro sessanta giorni dalla data di presentazione da parte delle organizzazioni di viaggio della seguente documentazione:

documento di viaggio di gruppo o copia autenticata per i viaggi a mezzo ferrovia o fattura (originale o copia autenticata) per viaggi su gomma, firmata e quietanzata dalla compagnia vettrice, recante il controvalore in lire italiane confermato da istituto bancario anche con dichiarazione separata;

elenco nominativo dei turisti trasportati con l'indicazione della data di arrivo e di partenza dalla Calabria, della località di provenienza nonché degli alberghi dove gli stessi hanno soggiornato;

dichiarazione alberghiera controfirmata dall'organizzazione di viaggio da cui si rileva:

l'organizzazione che ha inviato i turisti;

il periodo di soggiorno per ogni singolo turista;

tre copie del programma di vendita al pubblico.

Titolo IV

Art. 12.
Contributi sui trasferimenti dagli aeroporti e stazioni ferroviarie

Sul costo per il trasferimento con autopulman dagli scali aeroportuali e dalle stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa dei turisti, la Regione riconosce un contributo del 40 % sul relativo contratto di trasporto.

Per ottenere il contributo suddetto le organizzazioni di viaggio sono tenute a presentare, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 5, 8 e 11, fattura (originale o copia autenticata dal notaio) firmata e quietanzata dal vettore che ha effettuato il trasferimento.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASPORTI AEREI, PER FERROVIA E SU GOMMA

Art. 13.
Modalità di presentazione domande e documentazione preliminare

Le domande per l'ammissione ai contributi di cui alla presente legge, con la relativa documentazione, dovranno pervenire presso l'assessorato regionale al turismo entro il 30 ottobre di ogni anno e riferirsi a programmi da realizzare nell'anno successivo.

Solo nel caso di residue disponibilità finanziarie potranno essere eventualmente esaminate richieste pervenute successivamente alla data suddetta e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Per il primo anno di entrata in vigore della legge le domande suddette dovranno pervenire entro il 30 aprile.

Art. 14.
Sui controlli e documentazione integrativa

La Regione si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite gli enti provinciali turismo, prima dell'erogazione dei contributi a proprio carico, tutti i controlli che ritenesse più opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie per il rispetto della buona destinazione dei propri interventi.

In seguito ai controlli effettuati la Regione potrà sospendere, con propria decisione motivata e con decreto del presidente della giunta regionale, l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge.

Ad integrazione della documentazione prevista dagli articoli 5, 8, 11 e 12 la Regione potrà richiedere ogni altra documentazione che ritenesse opportuna e necessaria.

Art. 15.
Sulle convenzioni

Le convenzioni di cui ai precedenti articoli 4, 7 e 10 sono stipulate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale al turismo dallo stesso delegato, previa approvazione della giunta regionale.

Esse hanno validità pari alla durata del programma di viaggio cui si riferiscono.

Art. 16.
Criteri di priorità

La giunta regionale in base alle domande presentate e su proposta dell'assessore al turismo entro il 31 dicembre di ogni anno sceglie le organizzazioni di viaggio con le quali stipulare le convenzioni.

Per le eventuali domande pervenute successivamente al 30 ottobre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno la scelta sarà effettuata con deliberazione della giunta regionale da adottare entro il 30 gennaio di ogni anno.

Per la scelta delle organizzazioni di viaggio con le quali stipulare le convenzioni saranno adottati i seguenti criteri prioritari:

1) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;

2) preferenza ai servizi da effettuare nel periodo 1° gennaio-30 giugno e 1° settembre-31 dicembre;

3) preferenza ai servizi che vengono espletati a mezzo di voli charter rispetto ai servizi su base IT ed ai viaggi per ferrovia e su gomma.

Per il primo anno di applicazione della presente legge e per i programmi da realizzare nel corso dell'anno la scelta sarà effettuata con deliberazione della giunta regionale da adottare entro il 30 giugno.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001102 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 6133103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1983 con la denominazione « Spese per l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei, per ferrovia e su gomma » e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di lire 200 milioni, fermo restando l'attribuzione all'esercizio 1982 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 18.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 21 marzo 1983

DONATO

(2724)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. 11.

Istituzione del centro di ricerca e di documentazione « Melissa ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 30 marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio della storia del movimento contadino e bracciantile, delle lotte per la terra e la riforma agraria, istituisce il « Centro di documentazione Melissa ».

Art. 2.

Al centro, a scopo educativo culturale, compete di:

a) individuare, acquisire, ordinare, catalogare documenti, testimonianze, pubblicazioni, materiale fotografico, filmico, sonoro, pittorico ed ogni altro materiale che interessi la storia del movimento contadino e bracciantile calabrese;

b) curare e promuovere studi e pubblicazioni ed altre iniziative inerenti la storia del movimento contadino e bracciantile per la riforma agraria nella Regione;

c) provvedere direttamente o in collaborazione con l'università della Calabria, alla realizzazione di progetti culturali sui movimenti politici di base all'inizio dell'800 fino alla prima metà 900, acquisendone e ordinandone il materiale documentario dagli stessi prodotto;

d) istituire borse di studio per laureati e laureandi calabresi, le cui modalità saranno definite con apposito regolamento;

e) organizzare, nel territorio del comune di Melissa, una mostra permanente del materiale raccolto ed ordinato e curarne — in collaborazione e d'intesa con enti locali, associazioni, istituti d'istruzione — la diffusione e la conoscenza più ampia. Nel caso in cui il centro a tale scopo decida la realizzazione di apposito edificio, la Regione concorrerà con propria legge al finanziamento dell'opera;

f) mantenere contatti con tutti i centri ed istituti presenti nella Regione che si interessano del movimento contadino e bracciantile nonché con l'università della Calabria;

g) organizzare convegni, incontri, tavole rotonde ed ogni altra iniziativa atta a conseguire le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Il centro ha personalità giuridica propria.

Il funzionamento del centro è regolato dallo statuto, da approvarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regionale. Lo statuto stabilirà anche la sede del centro.

Con la stessa legge verrà definito l'organico del centro, con personale già in servizio presso la Regione.

Art. 4.

Tutto il materiale acquisito di cui all'art. 1 resta di proprietà della Regione.

Art. 5.

All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli interventi di cui all'art. 2, si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 71102 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 ».

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 3313108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1983 con la denominazione « Contributo per l'istituzione del centro studi, ricerche e documentazione su Melissa » con lo stanziamento di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1982, a norma dell'art. 13, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di **osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.**

Catanzaro, addì 21 marzo 1983

DONATO

(2725)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **12.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F. F.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a *tempo pieno da data successiva all'entrata in vigore della sud*detta legge ma anteriore alla deliberazione della giunta regionale n. 174 del 30 gennaio 1978 che, modificando la normativa delle convenzioni con gli enti gestori, ha vietato nuove assunzioni di personale presso i suddetti centri, è immesso nel ruolo unico del personale della Regione a seguito della positiva partecipazione ad apposito concorso riservato per titoli ed esami, indetto con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Al suddetto concorso è ammesso il personale di cui al comma precedente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale.

Lo stesso personale è ammesso al concorso risevato bandito per il livello funzionale corrispondente alla qualifica posseduta presso i centri suddetti, giusta la seguente tabella di comparazione:

Qualifica di provenienza	Livello funzionale dell'amministrazione regionale
Per memoria	Dirigente
Per memoria	Esperto
Per memoria	Istruttore
Operatore culturale	Collaboratore
Per memoria	Applicato-operat. spec.
Per memoria	Operatore qualificato
Per memoria	Commesso
Per memoria	Ausiliario

L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione al concorso riservato è disposto con delibera della giunta regionale e decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data della delibera medesima. Con lo stesso provvedimento d'inquadramento è altresì disposta la destinazione della sede, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.

Art. 2.

Il numero dei posti del ruolo regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 8, è aumentato di due unità.

L'ampliamento dell'organico è riferito a due posti di collaboratore.

La tabella *A*, di cui al citato art. 2 della legge regionale n. 8 del 16 maggio 1980, concernente l'organico del personale della regione Calabria è, conseguentemente, così modificata:

Livelli funzionali	Posti
Dirigente	215
Esperto	304
Istruttore	760
Collaboratore	981
Applicato-operatore spec.	533
Operatore qualificato	171
Commesso	229
Ausiliario	10
Totale generale	3203

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 1003101 del bilancio 1983.

Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 21 marzo 1983

DONATO

(2726)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831550)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.